

sposto di legge in discorso, dappoichè non prescrive una condizione, ma solo accenna ad una designazione nel modo che ho accennato.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ayala ha facoltà di parlare.

D'AYALA. Aveva domandato di parlare appunto perchè aveva nelle mani la legge del 2 giugno 1866 per la marina e del 26 marzo 1865 per l'esercito, in cui le parole erano perfettamente le medesime di quelle che sono nel presente disegno di legge; ma dopo le poche parole del relatore non mi rimane da aggiungere altro.

Ma poichè ho la facoltà di parlare, mi permetterò di pregare la Commissione di essere anche questa volta equa come è stata rispetto ai militari, imperciocchè nella legge relativa all'esercito riscontrasi che « le disposizioni della presente legge avranno effetto soltanto dal primo gennaio 1865, » mentre la legge è del 26 marzo stesso anno, laddove noi abbiamo detto che dovesse avere effetto a cominciare dalla promulgazione della legge. Veramente io sono nel timore che il meglio sia nemico del bene, nè vo a cercare il meglio, ma la giustizia vorrebbe che, per questi poveri infelici i quali hanno aspettato tanto tempo, dei quali nove decimi e forse più sono morti, fosse loro esteso il beneficio almeno dal primo dell'anno 1869, quell'anno medesimo in cui la legge sarà promulgata.

PRESIDENTE. L'onorevole Cicarelli ha facoltà di parlare.

CICARELLI. Aveva domandato di parlare, ma dopo le parole dell'onorevole Chiaves mi pare che non vi sia bisogno di aggiungere altro.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DE PASQUALI, relatore. Nella relazione stessa che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, e che è già nelle mani di tutti i miei onorevoli colleghi, è detto come dalla Commissione fu discussa la questione che mette innanzi l'onorevole D'Ayala, cioè se gli effetti del beneficio del condono del biennio si dovessero riportare all'epoca in cui gli impiegati furono posti a riposo dopo l'annessione delle provincie meridionali. Si fece osservare che quando fu accordato il condono del biennio agli ufficiali militari, non fu accordato con effetto retroattivo; quindi sarebbe stato non regolare che nell'estendere il beneficio agli impiegati civili si fosse fatto per gli impiegati civili quello che non si era fatto per gli ufficiali militari. Questa fu una delle ragioni: ma a questa si aggiungeva anche che, trattandosi di un beneficio, non si può per alcun verso imporre la condizione del beneficio medesimo. La ristrettezza delle nostre finanze è un argomento abbastanza serio e da tenersi in considerazione, perchè nell'accordare la Camera questo beneficio, il medesimo sia piuttosto limitato anzichè largo, come desidererebbe l'onorevole D'Ayala. Si è calcolato che la legge andrebbe in vi-

gore nei primi del prossimo luglio (c'è il Senato che dovrà approvarla anch'esso, se noi l'approveremo), e quindi si è creduto bene di annuire al progetto del Ministero, il quale stabilisce che la legge avrà il suo effetto dal 1° luglio 1869. E con ciò verrebbe il beneficio ad essere goduto contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa.

Queste sono le ragioni per cui la Commissione unanimemente prese il partito di presentare senza variazione il secondo articolo del progetto in discussione.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Agli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie, che, dopo avere fatto adesione al nuovo ordine di cose, furono collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo, per i quali la pensione di ritiro venne regolata secondo il decreto del 3 maggio 1816 di quell'ex-regno, è accordata la dispensa dal biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del decreto medesimo. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. La presente legge avrà effetto soltanto dal 1° luglio 1869. »

L'onorevole D'Ayala insiste per proporre un'altra data?

D'AYALA. Mi rimetto al giudizio della Camera.

PRESIDENTE. Se nessuno più chiede la parola, metto ai voti l'articolo 2.

(La Camera approva.)

Ora si riprende la discussione sull'articolo di legge rimasta interrotta.

MARIOTTI. Prima che si venga alla discussione dell'altra legge, io vorrei rammentare all'onorevole ministro dell'interno una promessa già fatta alla Camera, di presentare un progetto di legge per regolare le pensioni di quegli impiegati civili che, nominati dai Governi provvisorii del 1848 e del 1849, e poi, privati degli impieghi per ragioni politiche, furono rimessi negli uffizi dopo il 1859. Essi non hanno mai potuto ottenere che per la pensione si computasse il tempo trascorso tra la privazione dell'ufficio e la riammissione in esso.

Fatto sta che per i militari la legge è stata presentata, ed è stata approvata dalla Camera.

Per gli impiegati civili si è creduto similmente che questa legge fosse necessaria, e per l'ordine del giorno dell'onorevole Chiaves, e per altre mozioni fatte da diversi deputati in varie occasioni, è stato invitato il Ministero a presentare questa legge. Anche nel 1867 il ministro Rattazzi, per mia mozione, promise alla Camera di presentare questa legge.

Io pregerei quindi l'onorevole ministro per l'interno di voler por mente a questa cosa, e presentare al più presto questo progetto.

CARINI. Io unisco la mia preghiera a quella dell'onorevole Mariotti onde sollecitare il ministro nello stesso senso.

Il principio a cui deve informarsi la legge, è stato